

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2017, n. 1474

Protocollo d'intesa per il coordinamento dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali di competenza ANAS.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario, dott.ssa Natalia Giampaolo, confermata dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue l'Assessore ai Lavori Pubblici, arch. Annamaria Curcuruto:

PREMESSO CHE:

- l'art. 2, comma 1, della L.R. 24/2012, come modificato dalla L.R. 20/2016, stabilisce che *"Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale"*;
- l'art. 9 della LR 20/2016 prevede quale organo unico di governo *"l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)"*, che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale,
- ai sensi dell'articolo 16 della LR 20/2016 è stato disposto, nella fase transitoria, il commissariamento di detta Agenzia, attribuendo i compiti previsti dall'articolo 9, commi 6 e 7, nonché i compiti attinenti all'attivazione della stessa al Commissario ad acta avv. G. Grandaliano (nominato con DPGR n. 257/2016 e prorogato con DPGR n. 53/2017).
- per contribuire a fornire un ristoro alle comunità locali a fronte dei maggiori oneri per il trasporto dei rifiuti, causati dall'utilizzo di impianti di trattamento meccanico-biologico e discariche situate a notevole distanza dai Comuni di produzione dei rifiuti, nonché dal ricorso a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà privata, la L.R. n. 1 del 15 febbraio 2016, art. 22 (*Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani*) ha stabilito che *"Al fine di concorrere ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla chiusura di alcune discariche comunali, nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione."*
- con finalità analoghe a quelle di cui all' art. 22 della L.R. n. 1 del 15 febbraio 2016, e con pari risorse finanziarie (1 M €), la L.R. 40 del 30 dicembre 2016 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)"* ha previsto un contributo straordinario di 1 milione di euro per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nell'annualità 2016 (cap. 621086);
- con DGR n. 688 del 9 maggio 2017 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 40/2016, ha erogato ai comuni il contributo straordinario previsto per le finalità della suddetta legge, delegando la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'adozione dei successivi provvedimenti volti trasferire le risorse al Commissario ad acta rifiuti, e quest'ultimo alla liquidazione a beneficio dei Comuni interessati, secondo criteri di proporzionalità ed equità;
- con Determinazione dirigenziale della suddetta Sezione regionale n. 141 del 14.6.2017, in ottemperanza a quanto disposto con DGR n. 688/2017, è stata trasferita la somma di € 1.000.000,00 al Commissario ad acta, per i conseguenti adempimenti;
- con Ordinanza n. 480 del 8 agosto 2017, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g) dello Statuto della Regione Puglia, il Presidente della Regione Puglia ha ordinato, fra l'altro:
 1. alle Province ed ai Comuni di effettuare in via d'urgenza idonei interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti che si accumulano sui cigli stradali soprattutto sulle strade di percorrenza a vocazione turistica e di comunicarne l'avvenuta esecuzione all'Agenzia Territoriale regionale per il servizio di gestione dei rifiuti;

2. il trasferimento, con effetto immediato, all'Agenzia Territoriale delle risorse di cui al fondo previsto dal D.G.R. n. 688 del 2017, necessarie per il finanziamento degli interventi previsti;
3. all'Agenzia Territoriale di provvedere entro 10 giorni, a disciplinare tempi, criteri e modi di erogazione delle risorse alla Province ed ai Comuni per gli interventi da questi effettuati in via d'urgenza;

CONSIDERATO CHE:

le infrastrutture stradali sono diventate oggetto di ricorrenti fenomeni di abbandono indiscriminato ed incivile di rifiuti da parte di ignoti, si rende pertanto necessario ed indifferibile effettuare interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali, al fine di evitare nocimento al patrimonio paesaggistico regionale e di tutelare l'ambiente, attesa l'insufficienza di fondi per la manutenzione delle strade da parte delle Province trasferiti dal Ministero a seguito della legge n. 56/2014 e le esigue risorse messe a disposizione degli enti locali per l'effettuazione di tali interventi;

- l'art. 198 del Codice dell'Ambiente, D.L.gs. 152/06 e ss.mm. e ii., attribuisce espressamente ai Comuni la competenza in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani, laddove per rifiuti urbani si intendono, tra gli altri, "... i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico" (art. 184 D.lgs. cit.);
- in virtù dell'art. 14 del Codice della Strada (di seguito integralmente riportato) l'ANAS S.p.A., il cui capitale è detenuto al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge la funzione di concessionario della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non a pedaggio ed esercita, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, una continua e diligente vigilanza sulle strade statali e le relative pertinenze, procedendo all'eliminazione immediata dalla sede stradale degli oggetti che possano costituire pericolo per la circolazione stradale, in accordo alle seguenti disposizioni:

- "1. *Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*
 - a) *alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
 - b) *al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;*
 - c) *alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.*
2. *Gli enti proprietari provvedono, inoltre:*
 - a) *al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;*
 - b) *alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.*
- 2-bis. *Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.*
3. *Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.*
4. *Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune".*

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO al fine del superamento delle problematiche descritte e nell'ottica di garantire i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali all'interno dei territori comunali, mettere in campo le sinergie e i canali di integrazione necessari, con l'attivazione di un Protocollo di Intesa che consenta un efficace coordinamento tra ANAS, Regione Puglia ed Enti Locali (Anci, Upi) nel rispetto del regime delle competenze normativamente stabilito;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare lo Schema del "Protocollo di Intesa per

il coordinamento dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali di competenza ANAS" (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto, tra Regione Puglia- Anas S.p.a., ANCI-Puglia e UPI-Puglia.

La sottoscrizione di detto Protocollo non costituisce per ANAS né per la Regione Puglia, né per gli Enti Locali alcuna ammissione di obbligo o responsabilità relativamente al tema dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade statali.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. n.118/2011 ED ALLA L.R. n.28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici;
- Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- di approvare lo schema del "Protocollo di Intesa per il coordinamento dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali di competenza ANAS" (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente atto, tra Regione Puglia- Anas S.p.a., ANCI-Puglia e UPI-Puglia, Protocollo che non costituisce per ANAS né per la Regione Puglia, né per gli Enti Locali alcuna ammissione di obbligo o responsabilità relativamente al tema dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade statali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato "A" sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito regionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLICANTO
 CONSISTE DI N. 4 PACCETTI

Allegato A

PROTOCOLLO D'INTESA PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBONDANATI LUNGO LE STRADE STATALI DI COMPETENZA ANAS

L'anno 2017, il giorno --- del mese di...

TRA

Regione Puglia, con sede legale Lungomare N. Sauro 33 , Bari rappresentata dal Presidente Dott. Michele Emiliano,

E

ANAS S.p.A., con sede legale in Roma, via Monzambano n. 10, rappresentata dal Responsabile Coordinamento Area Adriatica ANAS, l'Ing. Matteo Castiglioni

Nonché

ANCI -Puglia con sede in Bari alla via in persona del Presidente, dott. Domenico Vitto;

UPI - Puglia con sede in in persona del Presidente, dott. Antonio Gabellone;

PREMESSO CHE:

- l'ANAS S.p.A., il cui capitale è detenuto al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, svolge la funzione di concessionario della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non a pedaggio;
- l'art. 198 del Codice dell'Ambiente, D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii., attribuisce espressamente ai Comuni la competenza in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani, laddove per rifiuti urbani si intendono, tra gli altri, "... i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade o aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico" (art. 184 D.lgs. cit.);
- in virtù dell'art. 14 del Codice della Strada (di seguito integralmente riportato) ANAS esercita, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, una continua e diligente vigilanza sulle strade statali e le relative pertinenze, procedendo all'eliminazione immediata dalla sede stradale degli oggetti che possano costituire pericolo per la circolazione stradale, in accordo alle seguenti disposizioni:
 - "1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
 - a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
 - b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
 - c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
 2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
 - a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;



- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.*
- 2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.*
- 3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.*
- 4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune”.*
- le infrastrutture stradali sono diventate oggetto di ricorrenti fenomeni di abbandono indiscriminato ed incivile di rifiuti da parte di ignoti;
 - per il possibile superamento del problema si propone di attivare tra i soggetti interessati, senza per questo alterare in alcun modo il regime delle competenze normativamente stabilito, un Protocollo di Intesa che consenta un efficace coordinamento tra ANAS, Regione Puglia ed Enti Locali nello svolgimento delle attività di specifica competenza relativamente ai servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade statali all'interno del territorio comunale;
 - la sottoscrizione di detto Protocollo non costituisce per ANAS né per la Regione Puglia, né per gli Enti Locali alcuna ammissione di obbligo o responsabilità relativamente al tema dei rifiuti abbandonati da ignoti lungo le strade statali.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le parti contraenti riconoscono e confermano la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il presente Protocollo di Intesa regola i rapporti tra ANAS, Regione Puglia ed Enti Locali territorialmente competenti, per quanto attiene al coordinamento dei servizi di pulizia, di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani abbandonati lungo la rete stradale di competenza ANAS .

Art. 3

Per quanto in premessa, si ritiene di avviare una gestione coordinata dei servizi di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo gli svincoli e le pertinenze stradali, in particolare lungo le piazzole di sosta, in modo da consentire ad ANAS Regione Puglia ed Enti Locali territorialmente competenti, ciascuno per i rispettivi compiti istituzionali, di espletare i servizi manutentivi con maggior efficacia.

Tale coordinamento si concretizzerà con la seguente articolazione:

- ANAS, che lungo le strade statali effettua servizi specifici per il tramite di Ditte affidatarie e degli stessi, comunicherà all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia con un anticipo di 15 (quindici) giorni, le date di effettuazione dei servizi di pulizia



degli svincoli e delle pertinenze stradali, in particolare delle piazzole di sosta, per ciascuna tratta stradale;

- all'atto delle attività di pulizia, sarà onere di ANAS, isolare i rifiuti solidi urbani, definiti ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettere c), d), e) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rinvenuti durante i servizi manutentivi; i rifiuti saranno radunati e depositati e/o imbustati in cumuli lungo le piazzole di sosta, così da facilitarne la raccolta ;
- entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione delle attività di pulizia, il Comune competente per territorio , per il tramite del soggetto gestore del servizio igiene urbana procederà autonomamente alla raccolta ed allo smaltimento a discarica dei rifiuti rinvenuti durante i servizi manutentivi.

La Regione Puglia si farà carico con proprie risorse al rimborso in favore del Comune competente per territorio dei soli costi del servizio di raccolta e trasporto .

Nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti possa costituire pericolo per la sicurezza stradale, o pregiudizio per la sicurezza degli operatori, l'ANAS assicurerà la necessaria assistenza con mezzi e operatori.

Art. 4

ANAS s'impegna a garantire la seguente frequenza minima dei servizi di pulizia di tutte le piazzole di sosta, ubicate lungo la propria rete stradale di competenza, :

Periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno:

1 passaggio mensile

Periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno:

2 passaggi mensili (effettuati preferibilmente nelle giornate di lunedì)

Art. 5

Resta inteso che l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti, oggetto del presente Protocollo, viene svolta a cura del Comune competente per territorio nell'ambito del principio di leale collaborazione tra amministrazioni ma in nessun caso implica responsabilità civile o penale del soggetto gestore e/o dei suoi dipendenti per lo svolgimento di tale attività.

Art. 6

Le parti convengono che il presente Protocollo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla medesima data.

Il presente Protocollo non potrà essere rinnovato tacitamente. Di conseguenza alla scadenza dei termini pattuiti, dovrà essere rinnovato attraverso apposito atto.

Art.7

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione di tale atto ed all'esecuzione dello stesso è competente il foro di Roma.

Art.8

Le parti si impegnano a dare comunicazione della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa e a concordare il testo del relativo comunicato.

Art.9

Le Parti sono responsabili dei danni che derivino a terzi e/o cose nell'espletamento delle attività di propria competenza. Resta inteso che ANAS rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque nascente fra Regione Puglia e terzi in dipendenza della realizzazione delle attività di specifica competenza di quest'ultimo.

Art. 10

Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Protocollo di Intesa dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.



Articolo 11

Le comunicazioni indirizzate all'una o all'altra Parte concernenti il presente atto saranno effettuate all'indirizzo o al numero di fax o PEC sotto specificato:

Per l'ANAS S.p.A.: anas@postacert.stradeanas.it

Per la Regione Puglia: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

Si dà atto che il presente Protocollo di Intesa è stato oggetto di preventiva approvazione ad opera delle Parti.

Il presente atto viene redatto in unica copia originale in lingua italiana per ciascuna delle Parti e sottoscritto dalle medesime su ciascuna pagina, previa lettura e conferma, in segno di piena accettazione, nonché sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Bari,

Firme delle Parti:

Per la Regione Puglia, Il Presidente Dott. Michele Emiliano;

Per ANAS S.p.A , il Responsabile Coordinamento Adriatica ANAS, l'Ing. Matteo Castiglioni;

Per l'Upi Puglia, il Presidente, dott. Antonio Gabellone;

Per l'Anci Puglia, Il Presidente, dott. Domenico Vitto



4/10